



COMUNE DI ALLEGHE

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 11

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventotto** del mese di **Marzo** alle ore **20:30** in seguito a convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, che si svolge in modalità telematica mista.

Sono presenti i Signori:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
DE TONI DANILO	X		POLLAZZON CHRISTIAN	X	
DE BERNARDIN GIOVANNI PAOLO	X		SIRENA OMAR		X
DELL'OLIVO FRANCESCO	X		DAVARE ALAN	X	
BALDISSERA PAOLA	X		SOIA STEFANO	X	
DA TOS MANUEL	X		DE SILVESTRO LARA	X	

Il Segretario Comunale Francesco Svigeli assiste alla seduta.

Il consigliere Soia è collegato a distanza in modalità telematica con collegamento audio e video che gli consente di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea.

Il Sindaco Danilo De Toni assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene adottata la deliberazione di seguito riportata

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Danilo De Toni

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Francesco Svigeli

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Illustra il provvedimento il Sindaco, proponendo di approvare le modifiche e integrazioni al Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, sentito sulla materia il DPO – Date Protection Officer del Comune di Alleghe, dott. Bruno Maddalozzo, che ha fornito delle indicazioni circa l'adeguamento alla normativa di riferimento e alla modifica del regolamento. In particolare sono stati modificati l'art. 8, comma 2, nel senso che il Titolare individua gli agenti di Polizia Locale in servizio anche presso altro Comune parte del servizio associato, aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, quali incaricati al trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza e l'art. 11 sull'accesso ai filmati, che deve avvenire con le sole modalità previste dalla normativa vigente con richiesta che deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento, previa verifica della sussistenza di un interesse qualificato ai sensi della Legge 241/1990 e ferma restando per finalità di indagine, la facoltà per l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria di richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale e per la Polizia Stradale in relazione ad incidenti stradali.

Non essendoci interventi si passa alla votazione, a seguito della quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il:

- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori";
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito GDPR) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- D. Lgs. 18/05/2018 n. 51 "Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- D. Lgs. 10/08/2018 n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 22.09.2021 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della videosorveglianza del Comune di Alleghe;

CONSIDERATO che si è reso necessario adeguare il regolamento in essere per meglio specificare le modalità di accesso ai filmati da parte degli aventi diritto;

SENTITO sulla materia il DPO – Date Protection Officer del Comune di Alleghe, dott. Bruno Maddalozzo che ha fornito delle indicazioni circa l'adeguamento alla normativa di riferimento e alla modifica del presente regolamento;

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto del Comune, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, il Responsabile di Procedimento ed il Dirigente hanno espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica e sulla compatibilità ai programmi che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile in quanto la proposta stessa non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti 9

Favorevoli UNANIMI

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

1. di DARE ATTO delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. di apporre le seguenti modifiche ed integrazioni agli artt. 8 e 11 del regolamento per la disciplina della videosorveglianza, come di seguito in grassetto riportate:

Art. 8

Titolare e incaricati del Trattamento dei dati

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alleghe al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
2. Il Titolare individua gli agenti di Polizia Locale **in servizio anche presso altro Comune parte del servizio associato**, aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, quali incaricati al trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza,
3. Il Titolare, inoltre, può procedere al trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza, mediante ricorso a società esterne che svolgono servizi di vigilanza privata, in tale contesto esse assumono il ruolo di responsabili del trattamento.
4. Gli incaricati sono tenuti a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.
5. Gli incaricati procedono al trattamento dei dati nel rispetto delle norme di settore ed in particolare del Provvedimento Generale del 2010 del Garante e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
6. L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.
7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.
8. Gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
9. In particolare, gli incaricati devono:
 - a) per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di

non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;

- b) conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
 - c) mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - d) custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - e) evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;
 - f) mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
 - g) conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
 - h) fornire al Titolare del trattamento ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.
10. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare.
11. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Art. 11

Accesso ai filmati

- 1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.**
- 2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento.**
- 3. In linea generale l'accesso alla copia delle immagini è consentita solo previa verifica della sussistenza di un interesse qualificato ai sensi della Legge 241/1990. Ogni richiesta verrà, comunque, gestita nel pieno rispetto della disciplina dell'accesso agli atti.**
- 4. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale.**
- 5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di Polizia Stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.**
- 6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione della Giunta Comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.**
- 7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.**
- 8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine**

di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

9. Le immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza possono essere divulgate solo previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

3. di allegare alla presente deliberazione il regolamento nel testo approvato e integrato dalle suddette modifiche e integrazione con i relativi allegati;

4. di dare atto che le modifiche al presente regolamento entrano in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo on line.